



Federazione Italiana della Caccia  
Avifauna Migratoria  
Via Salaria, 298/a - 00199 Roma

## OSSERVAZIONI BOZZA DI CALENDARIO VENATORIO REGIONE BASILICATA

Milano, 9 luglio 2017

Lo scrivente riporta nelle successive note la posizione ufficiale di FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA UFFICIO AVIFAUNA MIGRATORIA NAZIONALE. Per questo motivo le proposte descritte si discostano da quanto la Regione Basilicata ha predisposto. Per tutte le proposte è possibile il discostamento dal parere ISPRA con adeguate motivazioni che hanno portato alle vittorie presso numerosi Tribunali Amministrativi Regionali. I contenuti s'inquadrano legalmente nella direttiva europea 147/2009/CE, denominata "Uccelli" e nei documenti interpretativi di questa, nella legge nazionale 157/92, mentre da un punto di vista tecnico scientifico si tiene conto dei più recenti dati sulla demografia delle specie di avifauna migratoria cacciabile, e dell'attuale processo dell'Unione Europea di predisposizione di Piani di Gestione su specie in declino. Di seguito le osservazioni che si riferiscono quindi alla bozza della Regione Basilicata, cioè la parte a sinistra del documento inviato.

### 1. Art. 2 Stagione venatoria

- **comma 1:** la caccia alle specie citate non può terminare il 10 febbraio se si apre il 17 settembre. Per il rispetto dell'arco temporale (come oggi interpretato) è necessario aprire la caccia più tardi sottraendo le giornate fruibili nel periodo 1-10 febbraio. Se si desidera aprire la caccia a quelle specie il 17 settembre si deve rinunciare ai 10 giorni di febbraio.
- **Comma 2 :** non si comprende la scelta dell'apertura alla tortora il giorno 3 settembre quando il primo giorno utile è il 2 settembre 2017 (sabato).
- **Comma 3:** non è possibile la preapertura alla quaglia il giorno 10 settembre in quanto appartenente alla prima decade del mese, quindi nel periodo riproduttivo come da documento ORNIS Key Concepts per l'Italia. E' possibile solo il giorno 13. Non si comprende il limite di 3 capi al giorno quando ISPRA propone 5 capi.
- **Comma 5, punto 2 tortora:** è inutile la chiusura al 31 dicembre in quanto la specie lascia il territorio italiano nel mese di ottobre, e ISPRA propone il 31 ottobre. E' preferibile accettare il parere ISPRA per la chiusura al 31 ottobre.
- **Comma 5, punto 7 allodola:** il nuovo Piano di gestione italiano, in approvazione presso la Conferenza Stato Regioni propone l'apertura al 1 ottobre per un maggior tutela della popolazione nidificante in Italia. La data di apertura dev'essere spostata al 1 ottobre.



Federazione Italiana della Caccia  
Avifauna Migratoria  
Via Salaria, 298/a - 00199 Roma

- **Comma 5, punti 8 e 9:** gli anatidi, i limicoli e i rallidi elencati nei punti 8 e 9 (non si comprende la distinzione) possono essere oggetto di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Tale stagione è del tutto compatibile con i periodi riproduttivi delle specie ed è accettata dal Ministero dell'Ambiente. La stagione va modificata per tutte le specie: dal 17 settembre al 31 gennaio.
- **Comma 5, punti 10 e 11:** come sopra descritto la specie colombaccio non può essere oggetto di caccia dal 17 settembre al 10 febbraio. La Regione Basilicata può decidere, se aprire alla specie il 17 settembre e chiudere al 31 gennaio, oppure aprire più tardi sottraendo le giornate fruibili nel periodo 1-10 febbraio. In alternativa si può aggiungere il colombaccio in pre apertura per 2 giornate e chiudere il 28 gennaio invece del 31. La limitazione alla caccia alla specie da appostamento in tutto il mese di gennaio appare eccessiva, essendo consentita la caccia vagante a varie altre specie (beccaccia, turdidi, acquatici). Si propone di eliminare la disposizione.
- **Comma 5, punto 13:** i turdidi, eccetto il merlo, possono essere tutti portati al 31 gennaio e non al 28. La nuova posizione ISPRA, che assegna alla terza decade di gennaio l'inizio della migrazione pre nuziale di tordo bottaccio e cesena, permette con l'uso della decade di sovrapposizione di arrivare al 31 gennaio. Per il tordo bottaccio sono inoltre disponibili studi compiuti recentemente da questo ufficio in Puglia, Calabria, Campania e Lazio.
- **Comma 5, punti 14 e 15:** come sopra descritto le specie citate non possono essere oggetto di caccia dal 17 settembre al 10 febbraio. Vedi quanto proposto al punto comma 5 punti 10 e 11 colombaccio.

#### Art. 5 Carniere consentito

- **Comma 1.2:** sono previste limitazioni stagionali per specie per le quali nessun ente, nemmeno ISPRA, ha mai chiesto di attuarle. Di seguito il dettaglio:
- **merlo:** non richiesto il limite di 50 capi annuali. Togliere la disposizione
- **Beccaccino e frullino:** non richiesto il limite annuale di 50 capi e inaccettabile il limite di 3 capi al giorno, mai richiesto nemmeno questo. Togliere le disposizioni e aumentare almeno a 10 capi il carniere giornaliero.
- **Pavoncella:** non richiesto il limite di 3 capi al giorno, ISPRA consente i 5 capi e 25 annuali. Mantenere proposta ISPRA.
- **Turdidi:** non richiesto il limite di 200 capi annuali.



Federazione Italiana della Caccia  
Avifauna Migratoria  
Via Salaria, 298/a - 00199 Roma

- **Colombaccio:** non richiesto il limite di 5 capi al giorno che riguarda come proposta ISPRA solo il 10 giorni di febbraio. Non richiesto alcun limite annuale. Togliere le disposizioni e lasciare il limite generico di 20 capi al giorno di migratoria. Solo se viene consentita la caccia in febbraio inserire, solo per quel periodo, il limite giornaliero di 5 capi.
- **Marzaiola, mestolone, canapiglia, alzavola, fischione, germano reale, gallinella d'acqua, folaga, porciglione:** non richiesto limite annuale di 50 capi. Non si comprende se il limite giornaliero è di 5 capi per specie o complessivo. Si propone di modificare in 10 capi al giorno complessivamente.
- **Codone e moriglione:** va bene per il codone 5 capi al giorno e 25 annuali e si propone di aggiungere il moriglione con gli stessi limiti, essendo specie riconosciuta in declino, ma sorprendentemente ISPRA non ha mai proposto limitazioni.

**Art. 11 specie temporaneamente protette:** l'esclusione della moretta e del combattente non sono sostenute da dati attuali, la moretta veniva esclusa per possibile confusione con la moretta tabaccata che non è più in declino, mentre il combattente è giudicato in stato soddisfacente nel complesso del suo areale.

#### **Art. 14 Divieti**

- **Lettera O divieto di caccia a meno di 500 metri dalla costa:** tale disposizione della legge 157/92, articolo 21 comma 2, vale esclusivamente nel caso che la Regione non abbia istituito zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (Art. 1 comma 5 legge 157/92). Da una semplice valutazione online emerge che in Basilicata sono presenti 2 Parchi Nazionali, 2 Parchi Regionali, 15 Riserve Naturali, oltre a 17 ZPS. E' del tutto evidente che la Regione Basilicata ha ampiamente adempiuto quanto disposto dalla Legge 157/92, e che quindi il divieto di caccia a meno di 500 metri dalla costa marina è da eliminare.

Si rimane a disposizione per chiarimenti e per la stesura delle motivazioni per il discostamento dal parere ISPRA.

Distinti saluti

Dott. Michele Sorrenti

Ufficio Avifauna Migratoria

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

Tel. 366 5616364